

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – VI° parte

di **Francesca Dal Porto**



Con il **D.Lgs. 147/2020** sono state apportate una serie di modifiche al Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza. Nel [precedente contributo](#) ci si è soffermati sulle principali novità in materia di liquidazione giudiziale; con il presente si prosegue nella disamina partendo dagli interventi apportati alla **disciplina della liquidazione controllata**.

L'[articolo 268 CCII](#) disciplina l'ultima procedura a disposizione del **sovraindebitato**: la **liquidazione controllata dei propri beni**. Trattasi di una procedura avviata dallo stesso debitore che si trova in stato di sovraindebitamento, con **richiesta al Tribunale competente**. Il **comma 2** prevede che la domanda possa essere presentata anche da un creditore (anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e dal P.M., quando riguarda un **imprenditore**.

Con il **Correttivo al Codice**, di cui al **D.Lgs. 147/2020**, l'articolo è stato **interamente riscritto**: in primo luogo, è stato previsto che l'istanza possa essere **formulata dai creditori o dal PM**, solo quando il debitore si trovi in **stato di insolvenza e non anche in stato di crisi**.

È inoltre stato previsto che **non si faccia luogo all'apertura della liquidazione controllata**, quando l'ammontare dei **debiti** scaduti e non pagati sia **inferiore a 20.000 euro**. La *ratio* della disposizione è chiara: si vuole evitare di aprire una procedura concorsuale, con i costi che ne derivano, **senza che vi sia alcuna utilità per i creditori**.

Infine, con il correttivo è stato previsto che, quando la domanda è presentata da un creditore, nei confronti di un debitore persona fisica, **non si fa luogo all'apertura della liquidazione se l'OCC**, su richiesta del debitore, **attesta che non è possibile acquisire attivo** da distribuire ai creditori (neanche facendo ricorso ad azioni giudiziarie).

All'**articolo 270, comma 1, D.Lgs.14/2019**, il correttivo è intervenuto precisando che la sentenza di apertura della liquidazione controllata **produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**.

Con il correttivo è stata prevista, all'[articolo 173 CCII](#), anche la **possibilità di presentare domande tardive**, fino a quando **non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo**, a condizione che l'istante provi che il **ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile** e che **trasmetta la domanda al liquidatore**, non oltre sessanta giorni dal momento in cui **è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo**.

È stabilito che il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolga nelle stesse forme di cui ai **commi da 1 a 6** dell'[articolo 273 CCII](#).

Se la **domanda tardiva** è manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende avvalersi, **il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda**.

Per quanto riguarda il **procedimento della esdebitazione nella liquidazione controllata**, il correttivo, intervenendo sull'[articolo 282 D.Lgs. 14/2019](#), ha aggiunto, al **comma 1**, la previsione secondo la quale il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è **pubblicato in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia**.

Il comma 2 dell'[articolo 282 CCII](#) è stato sostituito dal seguente: “**2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**”.

È stato, infine, riscritto il **comma 3** dell'[articolo 282 CCII](#), prevedendo che, alla data di chiusura della procedura di liquidazione controllata o decorsi tre anni dalla sua apertura, il Tribunale, **ove ritenga che non ricorrano le condizioni di meritevolezza** per pronunciare l'**esdebitazione**, debba **dichiararlo con decreto**. In questo modo, si mira ad evitare una situazione di incertezza.

L'[articolo 283 CCII](#) è stato modificato nella rubrica, che diventa “**Esdebitazione del sovraindebitato incapiente**”. Al **comma 1**, al fine di evitare incertezze interpretative, è stato precisato che la soglia minima di **capacità di soddisfacimento**, al di sotto della quale è possibile accedere all'esdebitazione, è riferita all'**ammontare complessivo dei crediti**.

Per quanto riguarda, infine, le **disposizioni relative ai gruppi di imprese**, il correttivo interviene sull'[articolo 284 CCII](#), in particolare in materia di contenuti del piano e della figura del professionista indipendente, che è chiamato ad attestare:

- a) la **veridicità** dei dati aziendali;
- b) la **fattibilità** del piano o dei piani;
- c) le **ragioni di maggiore convenienza**, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, **della scelta di presentare un piano unitario** ovvero piani reciprocamente

collegati e interferenti invece di un **piano autonomo per ciascuna impresa**;

d) la **quantificazione del beneficio stimato** per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del **comma 4**.

L'attestazione contiene anche **informazioni analitiche, complete e aggiornate** sulla struttura del gruppo e sui **vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese**.

Nell'[articolo 285 CCII](#) è stato riformulato il **comma 5**, precisando che il pregiudizio che i soci possono far valere, attraverso l'**opposizione all'omologazione del concordato di gruppo**, è quello arrecato alla redditività e al valore della **partecipazione sociale**.

Nell'[articolo 286 CCII](#) è stato introdotto infine un **nuovo comma sulla base del quale il Tribunale**, con il decreto di omologazione, **nomina un comitato dei creditori** per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un **unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese**.